



ATTO N. DD 5240

DEL 29/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Attività Commerciali e SUAP

OGGETTO

Annullamento della procedura per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali scoperti e i posteggi extra-mercato e delle concessioni per la rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica in attuazione delle Linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e delle disposizioni attuative della DGR XI/4054/2020 di Regione Lombardia.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Seris Paolo Giuseppe - Area Attività Commerciali e SUAP*

Comune di Milano - Rep. DD 29/06/2022.0005240.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)

VISTO

- ✓ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ il D. Lgs. n. 114/1998;
- ✓ la L. 241/90;
- ✓ il D.Lgs 59/2010 attuazione della Direttiva 2006/123/CE;
- ✓ la L.R.6/2010 testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- ✓ Il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano;
- ✓ Il Regolamento Canone Unico e Canone Mercati del Comune di Milano;

PRESUPPOSTO

Premesso che:

- **con l. 27 dicembre 2017, n. 205** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), articolo 1, comma 1181, è stato disposto che *“il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data”*;
- **con l. 30 dicembre 2018, n. 145** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), articolo 1, comma 686 è stata esclusa l'applicabilità del d.lgs. 59/2010 alle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ed è stato abrogato l'art. 70 del d.lgs. citato;
- **l'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), al comma 4- bis, ha previsto che *“Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”*;
- **il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020** ha approvato le *“linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 181, comma 4 bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020”*;
- **la Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. XI/4054 del 14/12/2020** avente ad oggetto *“disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio*



di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della DGR 6 luglio 2020, n. 3338 e della DGR 13 giugno 2016, n. 5296” ha recepito le “linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 181, comma 4 bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020”, approvate con dm del 25 novembre 2020” e di ha approvato “l’allegato A “disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici”;

- con **Deliberazione della Giunta Comunale n. 1520 del 30/12/2020** avente ad oggetto “Approvazione delle linee di indirizzo per l’avvio delle procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali scoperti e i posteggi extra-mercato e delle concessioni per la rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica in attuazione delle Linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e delle disposizioni attuative della DGR XI/4054/2020 di Regione Lombardia” sono stati approvati gli indirizzi per l’avvio delle suddette procedure;

Dato atto che:

in attuazione delle sopra citate norme, con **Determinazione Dirigenziale dell’Area Attività Produttive e Commercio N. 11198 del 31/12/2020** è stato approvato l’Avviso di “avvio delle procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali scoperti e i posteggi extra-mercato e delle concessioni per la rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica” e ne è stata disposta in data 31/12/2020 la pubblicazione sul sito <https://www.comune.milano.it> (sezione Bandi - Concorsi e Gare d'appalto>BANDI APERTI>AVVISI) e nella sezione in "Primo Piano" del portale Fareimpresa Comune di Milano <http://fareimpresa.comune.milano.it>

Il procedimento di rinnovo ha coinvolto circa 3.000 imprese concessionarie di posteggio nella Città di Milano. Le concessioni di posteggio attive sul territorio di Milano alla data di pubblicazione dell’Avviso erano pari a:

- o n. 8.600 posteggi presso i n. 94 mercati settimanali scoperti, di cui 3558 alimentari e 5042 non alimentari;
- o n. 549 postazioni extra-mercato suddivise tra: chioschi, trespoli e posteggi isolati;
- o n. 250 postazioni per rivendita di quotidiani e periodici;

Il procedimento di rinnovo delle concessioni – come descritto dal par. 1 dell’Avviso - consisteva nel completamento delle seguenti attività amministrative:

- a. ricognizione d’ufficio delle concessioni attualmente attive in scadenza al 31 dicembre 2020;
- b. pubblicazione dell’elenco delle concessioni attive e dei Soggetti titolari delle aziende intestatarie delle stesse alla data di pubblicazione dell’avviso, sia che le conducano direttamente sia che le abbiano conferite in gestione temporanea;
- c. presentazione in modalità telematica, da parte dei Soggetti sopra indicati, di idonee dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- d. effettuazione da parte del Comune di Milano degli accertamenti d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000 e verifica istruttoria delle condizioni riportate nell’Avviso, anche ai fini degli adempimenti Cosap;
- e. conclusione espressa del procedimento di rinnovo entro il termine massimo del 30 giugno 2021 tramite comunicazione a ciascun Soggetto di accoglimento del rinnovo fino al 31 dicembre 2032, ovvero di diniego al rinnovo in esito alle risultanze istruttorie di cui al punto d);

La gestione del procedimento di rinnovo ha richiesto l’adozione di strumenti organizzativi adeguati alla elevata complessità amministrativa derivante dall’effettuazione dei controlli per l’ingente quantità di Soggetti interessati, da svolgere in un tempo molto ridotto, e allo stesso tempo ha reso necessario un



impianto funzionale a garantire una comunicazione diretta e telematica con le Imprese che consentisse a tutti i Soggetti interessati di acquisire le comunicazioni per procedere ad assolvere i pagamenti cosap pregressi entro il termine previsto per la conclusione del procedimento di rinnovo, in difetto dei quali non si sarebbe potuto procedere con il rinnovo delle concessioni, con grave danno per le Imprese stesse;

Il Comune, al fine di operare gli accertamenti d'ufficio e l'acquisizione della documentazione di cui non fosse già in possesso, ha richiesto a ciascun soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione l'indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, mediante la presentazione di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 48 del DPR 445/2000.

Al fine di semplificare il procedimento amministrativo e di garantirne la massima efficacia, tenuto altresì conto delle necessità derivanti dall'osservanza delle misure previste per il contenimento del contagio del virus COVID-19, il procedimento di rinnovo e tutte le comunicazioni formali tra l'Amministrazione e le Imprese interessate si sono svolte interamente in modalità telematica.

A tal fine le dichiarazioni sostitutive sono state accolte esclusivamente accedendo al portale telematico <http://www.impresainungiorno.gov.it> tramite apposita modulistica semplificata realizzata con la collaborazione della Camera di Commercio. Per la compilazione di tali moduli l'Amministrazione Comunale non ha applicato costi per gli operatori, salvo le spese per i bolli eventualmente previste dalla legge. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti dall'avviso, determinando l'impossibilità di effettuare le verifiche d'ufficio, comportava la conseguente esclusione dal procedimento di rinnovo.

Nell'ambito del procedimento di rinnovo delle concessioni, il Comune ha altresì effettuato la contestuale verifica dei pagamenti COSAP nel rispetto del previgente "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)" e del vigente "Regolamento Canone Unico e Regolamento Canone Mercati" e del "Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche".

Considerato che:

in coerenza con quanto previsto dal sopra citato Avviso:

Con Determinazione Dirigenziale n. 83 del 12/1/2021 sono stati approvati e pubblicati gli elenchi delle concessioni delle Imprese intestatarie interessate dal procedimento di rinnovo pluriennale in conformità all'Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 11198 del 31/12/2020. Tali elenchi sono stati successivamente aggiornati con **DD n. 2776 del 20/4/2021**.

Con **Determinazione Dirigenziale n. 2251 del 31/3/2021** è stata disposta la proroga dei termini al 20/4/2021 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive;

con **Determinazione Dirigenziale n. 5509 del 12/07/2021**:

- si è dato atto che il Comune ha effettuato idonei controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, anche a campione e comunque ogni qualvolta sussistessero ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse;
- si è dato atto che per effettuare i controlli il Comune ha compiuto verifiche dirette o indirette presso le Amministrazioni e altri soggetti che certificano stati, qualità e fatti oggetto di tali dichiarazioni e che, in ogni caso, fossero in possesso di dati ed informazioni relative agli stessi; in particolare, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, il Comune ha effettuato puntuali verifiche accedendo alle banche dati del Registro Imprese della Camera di Commercio, alla banca dati MUTA di Regione Lombardia e alle banche dati Inps, interloquendo inoltre con Enti di Formazione, Istituti scolastici per la verifica dei requisiti professionali e attivando le necessarie richieste al Tribunale e alla



Prefettura di Milano interessati per la verifica dei requisiti morali. Sulla base di tali verifiche, laddove necessario, il Comune ha richiesto eventuali chiarimenti o integrazioni alle Imprese interessate nelle modalità previste dall'avviso pubblico, trasmettendo formali comunicazioni e, in caso di esistenza di elementi riconducibili ad una o più cause di esclusione indicate al paragrafo 9 dell'avviso, trasmettendo formali comunicazioni di preavviso di diniego al rinnovo, ai sensi della L. 241/90. Relativamente alle verifiche dei pagamenti dei canoni, in coerenza con quanto previsto dall'Avviso, il Comune ha inviato ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini previsti apposita diffida ad adempiere, dando facoltà alle Imprese di regolarizzare le proprie posizioni debitorie, inviando a ciascuna delle imprese interessate un prospetto indicante gli estremi, le causali, le date di avvenuta notifica e gli importi non corrisposti per gli inviti a suo tempo già notificati, nonché gli estremi dei piani di rientro già notificati riferiti alle maggiori rateazioni accolte, con indicazione dell'importo arretrato residuo. Tutte le Imprese sono state inoltre raggiunte da ulteriori solleciti di pagamento, affinché provvedessero a regolarizzare le proprie posizioni entro i termini previsti. Si è inoltre provveduto al ricalcolo delle posizioni Cosap a seguito di segnalazione da parte delle Imprese riguardanti pagamenti non registrati o non dovuti.

- si è dato atto che con Legge 61/2021 (conversione DL 41/2021, Sostegni bis) era stato nel frattempo disposto all'art. 26 - bis Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che *"Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista"*. In ragione di quanto sopra tutti gli operatori in possesso di concessioni in scadenza al 31/12/2020, ancorché rientranti nell'elenco dei soggetti privi dei requisiti indicati ai fini del rinnovo, potevano continuare a svolgere l'attività fino allo spirare del termine indicato dal Decreto Sostegni;

sono stati inoltre approvati gli esiti delle attività istruttorie e i seguenti elenchi:

- concessioni e Imprese intestatarie di concessioni in scadenza al 31/12/2020, che risultano in possesso dei requisiti per il rinnovo;
- concessioni e imprese intestatarie di concessioni in scadenza al 31/12/2020, che sono esclusi dal procedimento di rinnovo in quanto presentano una o più cause di esclusione indicate dal paragrafo 9 dell'Avviso pubblico;
- concessioni e imprese intestatarie di concessioni in scadenza al 31/12/2020, per le quali risultano in corso di istruttoria la verifica del possesso dei requisiti per il rinnovo;
- si è dato atto che le concessioni rinnovate sarebbero state materialmente rilasciate e trasmesse solo in esito all'avvenuto completamento di specifici approfondimenti (obbligatorietà del bollo, sviluppo applicativo digitale) non essendo da ritenersi attività indifferibile in quanto tutti gli operatori avrebbero potuto proseguire la propria attività in virtù delle concessioni in scadenza al 31/12/2020 in applicazione del sopra citato art. 26 - bis della Legge 61/2021;
- si è fatta avvertenza che al fine e di garantire l'adeguamento dell'azione amministrativa alla legislazione vigente gli effetti della procedura e le determinazioni assunte nel presente atto fossero suscettibili di modifiche o integrazioni in caso di sviluppi normativi o orientamenti giurisprudenziali conseguenti alla segnalazione del Garante della Concorrenza e del Mercato pubblicata sul Bollettino n. 9 del 1 marzo 2021 in ordine alla compatibilità con il diritto europeo delle norme sopra richiamate, in cui si argomentava che l'esclusione dell'attività del commercio su aree pubbliche dal campo di applicazione del D.lgs. n. 59/2010 contrasta con la puntuale individuazione dei settori esclusi prevista dalla Direttiva Servizi e che la necessità di prevedere una durata limitata alla concessione e di seguire criteri di aggiudicazione trasparenti e non discriminatori costituisce un principio generale dell'ordinamento europeo, volto a evitare preclusioni all'accesso al mercato e indebite restrizioni della concorrenza;
- con **Determinazione Dirigenziale n° 9040 del 25/10/21** sono stati approvati gli elenchi aggiornati degli esiti dell'istruttoria del bando rinnovi in esito ad ulteriori verifiche istruttorie nel frattempo intervenute;



successivamente alla pubblicazione di tale provvedimento, tra il 15 e il 23 novembre 2021, in conformità a quanto previsto dalla lettera e) par. 1. dell'avviso "fasi del procedimento di rinnovo", a tutte le imprese che presentavano i requisiti richiesti dall'Avviso è stata trasmessa in modalità telematica tramite la piattaforma impresa in un giorno nelle modalità previste dall'avviso pubblico una formale "comunicazione di conclusione degli esiti dell'attività istruttoria finalizzata al rinnovo delle concessioni" nella quale si confermava che *"le concessioni e le autorizzazioni relative all'Impresa, come riportate nell'allegato alla DD n.9040 del 25/10/ 2021, risultano in possesso dei requisiti per il rinnovo"* e si ribadiva che *"gli effetti della presente procedura e le determinazioni assunte nel presente atto saranno suscettibili di modifiche o integrazioni in caso di sviluppi normativi o orientamenti giurisprudenziali conseguenti alla segnalazione del Garante della Concorrenza e del Mercato citata in premessa e alla conseguente pronuncia del Consiglio di Stato, al fine e di garantire l'adeguamento dell'azione amministrativa alla legislazione vigente;*

Successivamente, a ciascuna delle suddette Imprese sono stati altresì notificati i provvedimenti (inviti di pagamento e piani di rientro per maggiori rateazioni accolte) già emessi in riferimento alle annualità 2013-2019 per i quali non fosse stata ancora perfezionata la formale notifica ;

• Con **Determinazione Dirigenziale n° 11103 del 09/12/21** sono stati riaperti i termini - dal 9 al 28 dicembre 2021 - per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive o per l'accoglimento delle dichiarazioni sostitutive già presentate tramite Impresainungiorno successivamente al 20/04/2021, in conformità con quanto disposto dall'articolo 56-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 1061, che ha previsto lo slittamento del termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di rinnovo entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 692;

Con **Determinazione Dirigenziale N. 3548 del 04/05/2022** ad oggetto "Procedura per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali scoperti e i posteggi extra-mercato e delle concessioni per la rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica conclusione esiti delle attività istruttorie" sono stati aggiornati gli esiti delle attività istruttorie e sono stati approvati i seguenti elenchi definitivi:

- concessioni e Imprese intestatarie di concessioni in scadenza al 31/12/2020, che risultano in possesso dei requisiti per il rinnovo;
- concessioni e imprese intestatarie di concessioni in scadenza al 31/12/2020, che sono esclusi dal procedimento di rinnovo in quanto presentano una o più cause di esclusione indicate dal paragrafo 9 dell'Avviso pubblico;
- residuali concessioni e imprese intestatarie di concessioni in scadenza al 31/12/2020, per le quali risultavano in corso di istruttoria la verifica del possesso dei requisiti per il rinnovo;

nel provvedimento si è dato atto che:

- le concessioni sarebbero state materialmente rilasciate e trasmesse in esito all'avvenuto completamento delle attività descritte nella DD 5509/2021 citata in premessa;
- tutti gli operatori in possesso di concessioni in scadenza al 31/12/2020, ancorché rientranti nell'elenco dei soggetti esclusi dal procedimento di rinnovo, avrebbero continuato a svolgere l'attività per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza in applicazione dell'art. 26 - bis della Legge 69/2021, e pertanto **fino a mercoledì 29 giugno 2022**, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti normativi;
- tutte le concessioni riferite alle imprese inserite nell'elenco di cui al comma 2 non sarebbero state rinnovate e pertanto, a far tempo dal giorno giovedì 30 giugno 2022 tali imprese e gli eventuali affittuari o aventi causa non avrebbero più alcun titolo per esercitare l'attività commerciale presso tali posteggi;
- che gli effetti della procedura e le determinazioni assunte nel provvedimento fossero suscettibili di modifiche o integrazioni in caso di sviluppi normativi o orientamenti giurisprudenziali conseguenti alla segnalazione del Garante della Concorrenza e del Mercato citata in premessa e alla conseguente pronuncia del Consiglio di Stato, al fine e di garantire l'adeguamento dell'azione amministrativa alla legislazione vigente;



In data 24/5/2022 veniva convocata per il giorno 31/5/2022 la Commissione Comunale per il commercio su Aree Pubbliche istituita ai sensi della Legge Regionale 6/2010 per trattare l'argomento relativo alle modalità con cui procedere al materiale rilascio delle concessioni rinnovate;

Considerato che:

Con **sentenza n. 1223/2022, pubblicata in data 26.5.2022, il TAR Lombardia - Milano, Sez. 4** ha affermato l'obbligo del Comune di Milano di riesercitare il potere nel rispetto dei principi dettati dal diritto europeo.

Nello specifico la pronuncia in parola ha ritenuto che *“le norme con cui il settore del commercio su aree pubbliche è stato sottratto all'applicazione del principio di concorrenza ed è stata disposta la proroga automatica delle concessioni in essere si pongano in palese contrasto con l'art. 49 TFUE e con la direttiva 2006/123/CE (Cons. Stato, Ad. Plen., sentt. n. 17 e 18 del 2021; Tar Lazio, Roma, sent. n. 1411/2022; 801/2022; 539/2022; Tar Sardegna, sent. n. 865/2021)”*.

Dunque, il Tribunale ha disposto che l'amministrazione comunale *“in sede di riesercizio del potere debba disapplicarle e procedere all'assegnazione delle concessioni solo dopo aver esperito una procedura di evidenza pubblica nel rispetto dell'effetto conformativo derivante dalla sentenza e dell'obbligo che già grava in capo a “tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali”, di applicare le disposizioni UE self-executing, disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi (Corte di Giustizia UE, sent. 22 giugno 1989, C-103/88)”*.

Con successiva **sentenza n. 1353/2022, pubblicata in data 13.6.2022, il TAR Lombardia - Milano, Sez. 4** ha ribadito in via incidentale l'orientamento già espresso secondo la quale *“le norme con cui il settore del commercio su aree pubbliche è stato sottratto all'applicazione del principio di concorrenza ed è stata disposta la proroga automatica delle concessioni in essere si pongono in palese contrasto con l'art. 49 TFUE e con la direttiva 2006/123/CE (Cons. Stato, Ad. Plen., sent. n. 17 e 18 del 2021; Tar Lazio, Roma, sent. n. 1411/2022; 801/2022; 539/2022; Tar Sardegna, sent. n. 865/2021)”* disponendo che *“l'amministrazione debba disapplicare la suddetta normativa procedendo all'assegnazione delle concessioni solo a seguito di esperimento di apposita procedura di evidenza pubblica, in virtù dell'obbligo gravante su «tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali», di applicare le disposizioni UE self-executing, «disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi» (Corte di Giustizia UE, sent. 22 giugno 1989, C-103/88)”*

Dato atto che:

In assenza di riferimenti nelle sopra citate sentenze in ordine agli effetti derivanti dal dovere di immediata disapplicazione della disciplina interna illegittima, soccorre quanto riportato nelle **Sentenze Tar Lazio, Roma, sent. n. 1411/2022; 801/2022; 539/2022;** che in riferimento al Comune di Roma Capitale, al quale il Comune di Milano può paragonarsi per complessità e dimensioni, il Collegio - nella consapevolezza del notevole impatto (anche sociale ed economico) che tale immediata non applicazione può comportare, specie in un contesto caratterizzato da un regime di proroga che è frutto di interventi normativi stratificatisi nel corso degli anni e al fine di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d'ora le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara e altresì consentire a Governo e Parlamento di approvare una normativa che possa finalmente riordinare la materia e disciplinare in conformità con l'ordinamento comunitario il sistema di rilascio delle concessioni - ha ritenuto di dover modulare gli effetti della propria pronuncia, *“precisando che la concessione oggetto del giudizio **mantiene efficacia fino al 31 dicembre 2023** fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, essa cesserà di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E. e fermo restando che, nelle more, l'amministrazione ha il potere di avviare le procedure finalizzate all'assegnazione della concessione nel rispetto dei principi della normativa vigente,*



come delineati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021”.

Ritenuta,

per le motivazioni sopra esplicitate, la sussistenza dei presupposti normativi per l'annullamento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990 dell'atto **Determinazione Dirigenziale dell'Area Attività Produttive e Commercio N. 11198 del 31/12/2020** ad oggetto “avvio delle procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali scoperti e i posteggi extra-mercato e delle concessioni per la rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica” e degli atti e provvedimenti conseguenti citati in premessa;

Vista e richiamata la norma di cui all'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990, in particolare il comma 1 secondo cui “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici [...]”;

Considerato che il termine di applicazione del richiamato art. 21- nonies della L. n. 241 del 1990 risulta allo stato applicabile;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra rappresentato, di mantenere l'efficacia delle concessioni in scadenza alla data del 31 dicembre 2020 fino alla data del 31 dicembre 2023, sempre che sussistano gli ulteriori presupposti di legge;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in premessa, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, di annullare d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990 la **Determinazione Dirigenziale dell'Area Attività Produttive e Commercio N. 11198 del 31/12/2020**: “Comunicazione di avvio delle procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali scoperti e i posteggi extra-mercato e delle concessioni per la rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica” nonché i provvedimenti conseguenti citati in premessa e gli effetti determinati dalle comunicazioni intercorse nel corso del procedimento amministrativo;
- di mantenere l'efficacia di tutte le concessioni in scadenza alla data del 31 dicembre 2020, ad eccezione di quelle nel frattempo decadute per cause non afferenti al procedimento di rinnovo sopra richiamato, prorogandone la durata per ragioni tecnico organizzative fino alla data del 31 dicembre 2023, fatti salvi ulteriori provvedimenti di legge, sempre che sussistano gli ulteriori presupposti di legge, nelle more dell'espletamento di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo le linee guida che dovranno essere approvate con appositi provvedimenti normativi nazionali;
- di dare atto che l'Amministrazione farà comunque salvi gli effetti delle risultanze istruttorie fin qui emerse, sulla scorta delle quali potranno essere finalizzati ovvero rinnovati i provvedimenti di decadenza in precedenza già avviati nei confronti dei Soggetti che ai sensi di legge risultano privi di requisiti necessari richiesti per l'esercizio dell'attività ovvero che non hanno adempiuto agli obblighi relativi al pagamento del canone nelle modalità previste dal vigente Regolamento Canone Mercati;
- sono fatte salve le notifiche effettuate tramite “impresainungiorno” o direttamente al titolare o



all'intermediario (inviti di pagamento e piani di rientro per maggiori rateazioni accolte) già emessi in riferimento alle annualità 2013-2019 per i quali non fosse stata ancora perfezionata la formale notifica;

- di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni di categoria del Commercio su Area Pubblica maggiormente rappresentative;
- di disporre la pubblicazione del presente Avviso sul sito <https://www.comune.milano.it> (sezione Bandi - Concorsi e Gare d'appalto>BANDI APERTI>AVVISI) e nella sezione in "Primo Piano" del portale Fareimpresa Comune di Milano <http://fareimpresa.comune.milano.it>

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)